



**COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA**  
*PROVINCIA DI SONDRIO*

ORIGINALE

Cod. n.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. di Prot.

N. 27 Reg. Delib.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO.**

L'anno duemiladieci addì venti del mese di settembre alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

**RISULTANO:**

	Pres.	Ass.
<b>BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO</b>	si	
<b>DEL DOSSO DONATO</b>	si	
<b>BERTOLATTI SILVIA</b>		si
<b>GUSMERINI MATTEO</b>	si	
<b>BRICALLI GIANNI</b>	si	
<b>SCARAFONI GIANNI</b>	si	
<b>BONGIOLATTI GIANCARLO</b>	si	
<b>SALA ORAZIO</b>	si	
<b>DEL DOSSO TIZIANO</b>	si	
<b>MANNI VALTER</b>	si	
<b>BARONA MARCO</b>	si	
<b>ROSSI VINCENZO</b>	si	
<b>CATELOTTI SILVANA</b>	si	
<b>BERTINI SILVIA</b>	si	
<b>FUMASONI VALERIO</b>	si	
<b>MAINETTI VITTORIO</b>	si	
<b>SPAGNOLATTI LUCA MICHEL</b>		si

15

2

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco** espone l'argomento chiarendo che si è rilevata la necessità di dotarsi di strumenti di videosorveglianza a seguito di situazioni di criticità emerse nei pressi della scuola dell'infanzia di S. Pietro, dell'area di conferimento dei rifiuti differenziati, in Via Valeriana ed altre, per cui si propone di approvare il Regolamento in oggetto, necessario per poter utilizzare dette tecnologie;

Apertasi la discussione, interviene il Consigliere Signor **Fumasoni Valerio** che chiede di sapere sulla base di quali valutazioni è stata fatta la scelta di individuare i soggetti incaricati, ed il **Sindaco** risponde affermando che sono state valutate le competenze professionali e i ruoli rivestiti nell'ambito dell'organizzazione comunale;

Non essendovi ulteriori interventi, viene adottata la seguente deliberazione:

PREMESSO che nell'ambito degli interventi volti ad aumentare le risorse strumentali per affrontare le varie problematiche in ordine alla tutela del territorio e della sicurezza delle persone nell'ambito urbano, compresa la circolazione stradale, il Comune di Berbenno di Valtellina intende dotarsi di un impianto di video sorveglianza, eventualmente in forma associata con il Comune di Sondrio, il cui finanziamento potrebbe essere chiesto alla Regione Lombardia nell'ambito dei progetti "Sicurezza urbana" di cui alla L.R. 8/2001;

RICHIAMATI il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante della Privacy del 29 aprile 2004, successivamente sostituito con il provvedimento in materia di videosorveglianza dello scorso 8 aprile 2010, indicanti gli adempimenti inerenti l'installazione di telecamere e sistemi di video sorveglianza a tutela della sicurezza urbana;

CONSIDERATO che nel corso di questo ultimo quinquennio sono state attribuite nuove e specifiche competenze ai sindaci e ai comuni in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, mentre disposizioni di carattere finanziario hanno incentivato l'utilizzo della videosorveglianza quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminali e vandalici;

PRESO ATTO della necessità di adottare un Regolamento finalizzato alla gestione ed all'utilizzo degli impianti di video sorveglianza in ottemperanza a quanto disposto dalle sopra citate disposizioni normative;

VISTO lo schema di Regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza predisposto dalla competente area di attività;

VISTI:

- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, e l'art. 54 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2008;
- la L.R. n. 4/2003 recante disposizioni in materia di "Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. n. 196/2003 e ricordato che il principio di necessità comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es. monitoraggio del traffico); il principio di proporzionalità sancito dal Codice impone nella scelta della modalità di ripresa e dislocazione ( es. telecamere fisse o brandeggiabili, dotate di zoom) e nelle fasi del trattamento, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite; il presupposto di liceità è fondato sull'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, contrari n°0, astenuti n°0, espressi per alzata di mano dai n°15 Consiglieri presenti e votanti:

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE il Regolamento per l'utilizzo di impianti di video sorveglianza del territorio, nel testo, composto di n. 14 articoli, unito alla presente deliberazione come parte integrante.
2. DI TRASMETTERE copia del regolamento al Garante per la protezione dei dati personali.
3. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica, Settore Opere pubbliche e Manutenzioni, l'onere di adottare gli atti necessari per effettuare l'informativa minima prevista dal Garante per la protezione dei dati personali secondo il modello approvato dal Garante, nonché mediante affissione in bacheche e sul sito web dell'Ente.

**COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA**  
(Provincia di Sondrio)

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO**

## Indice generale

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Finalità dell'impianto
- Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione
- Art. 4 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati
- Art. 5 Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 6 Accesso al sistema
- Art. 7 Misure di sicurezza e limiti di utilizzo
- Art. 8 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici
- Art. 9 Uso delle telecamere
- Art. 10 Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia
- Art. 12 Informativa
- Art. 13 Entrata in vigore
- Art. 14 Modifiche regolamentari

## **ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza del Comune di Berbenno di Valtellina, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modificazioni e integrazioni in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante e, tra gli altri provvedimenti della stessa autorità, in particolare del "*decalogo*" del 29 novembre 2000 e s.m.i. e del provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

## **ART. 2 FINALITA' DELL'IMPIANTO**

1. L'attività di videosorveglianza, essendo relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali, non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. La stessa non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.
2. Le finalità istituzionali del progetto di videosorveglianza cittadino sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 14 aprile 2003 n. 4, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali e secondo i limiti sanciti dal D.L. 196/2003 e loro s.m.i.
3. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana e l'ordine pubblico. In particolare gli impianti assolvono alle seguenti finalità:

- Attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio, rilevando situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
  - Tutela del patrimonio comunale, ivi compresi gli istituti scolastici;
  - Controllo di determinate aree, in particolare a fini preventivi di danneggiamenti, atti di vandalismo, condotte illecite ed episodi di microcriminalità, consentendo la ricostruzione di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione;
  - Controllo e monitoraggio del traffico;
  - Verifica del rispetto dei Regolamenti Comunali in aree particolarmente critiche.
  - Controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.
4. La disponibilità di immagini e dati da parte della polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione nell'ambito del territorio comunale.

### **Art. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO E DISLOCAZIONE**

1. Il sistema (video intercettazione ambientale) si compone di una videocamera collegata ad una unità mobile di registrazione e di una videocamera fissa entrambe non interconnesse con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche .
2. L'accesso all'unità mobile è consentito solamente al Responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli 4 e 5. Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile; si tratterà unicamente delle persone incaricate di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché degli addetti alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

3. Relativamente a questi ultimi, il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro. Qualora per effettuare interventi di manutenzione si renda indispensabile accedere alle immagini, ciò potrà avvenire solo in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
5. Il sistema di videosorveglianza potrà essere utilizzato dai Comuni aderenti al Servizio associato di polizia locale; in tal caso, prima di consegnare l'apparecchiatura, tutti i dati rilevati dovranno essere cancellati dall'unità mobile.

#### **ART. 4. RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. La responsabilità della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è affidata all' Agente di Polizia Locale del Comune di Berbenno di Valtellina, che vigila sull'utilizzo del sistema e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, ed in particolare, alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante. Inoltre, custodisce le chiavi dell'armadio per la conservazione delle registrazioni, nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema stesso.
2. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'Ufficio della Polizia Locale, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 9 e seguenti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
3. Nell'Ufficio dell'Agente di Polizia Locale è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura del Responsabile della gestione e del trattamento dei dati o di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del

soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente.

#### **ART. 5 NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica –Settore Opere pubbliche e Manutenzioni del territorio e il Responsabile dell'Area Tributi, dipendenti comunali, sono i soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento dei dati rilevati dal sistema di videosorveglianza, in quanto per capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati e di sicurezza dei dati.
2. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
3. I soggetti di cui al presente articolo sono autorizzati ad accedere ai locali dove è situata la postazione di controllo, ad utilizzare l'impianto di videosorveglianza e a visionare le immagini.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati (Agente di Polizia Locale) è autorizzato ad effettuare ulteriori operazioni (registrazione, copia, cancellazione, modificazione zoom, spostamento angolo visuale).

#### **ART. 6 ACCESSO AL SISTEMA**

1. L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati indicati negli articoli 4 e 5.
2. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza.
3. Il responsabile e gli incaricati, previa comunicazione scritta al Sindaco o al Segretario comunale, potranno autonomamente variare la propria password.

## **ART. 7 MISURE DI SICUREZZA E LIMITI DI UTILIZZO**

1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs 196/03 e s.m.i. .
2. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di cui al Provvedimento del Garante dei dati personali dell'8 Aprile 2010.
3. Il sistema informativo ed il relativo programma informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili, quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento. Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a ventiquattro ore, pari ad un giorno, successive alla rilevazione. Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato in caso di chiusura, per festività o altri motivi, degli uffici comunali preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza oppure per aderire a specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.
4. Quando l'attività di videosorveglianza è finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è di sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini.
5. La richiesta di allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana deve essere sottoposta alla verifica preliminare del Garante.
6. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

7. Il software dovrà essere configurato in modo da cancellare automaticamente i dati registrati, una volta trascorsi i termini di cui sopra. Le aree in cui dovranno essere installate le telecamere sono identificate mediante delibera di Giunta comunale, che ne motiverà la scelta per fini legittimamente perseguibili, evitando aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Le immagini raccolte dalle telecamere oggetto di trattamento saranno trattate, raccolte, registrate e conservate secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.L.vo 196/03 e s.m.i. e non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2 del presente regolamento.
8. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### **ART. 8 CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI OD OTTICI**

1. I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati, con sistema alfanumerico, dal responsabile o dagli incaricati, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura e le chiavi saranno in possesso del Responsabile della gestione e del trattamento dei dati .<sup>1</sup>
  2. Sarà tenuto a cura dei soggetti predetti idoneo registro in cui dovranno essere annotati:
    - a) la data della registrazione e quella di cancellazione dell'immagine;
    - b) la firma degli incaricati che hanno effettuato operazioni previste dal presente regolamento.
  3. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.
-

4. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati e dovrà essere annotata nel registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

#### **ART. 9 USO DELLE TELECAMERE**

1. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale).
2. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:
  - a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
  - b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate agli Uffici di Polizia Locale da verificarsi immediatamente;
  - c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.
3. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di illeciti, quando il pericolo è concreto e specifico di lesione di un bene o violazione di una norma regolamentare o legislativa. Particolare attenzione dovrà essere portata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici.
4. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, dell'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

5. In ogni caso dovrà essere rispettato il principio di proporzionalità, evitando la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; l'impianto dovrà essere attivato solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte degli addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.
6. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento.
7. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento.

#### **ART. 10 ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA**

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

#### **ART. 11 ACCESSO AI DATI**

1. Tra i dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza vi possono essere dati da considerarsi sensibili ai sensi del D.Lgs 196/03 in quanto possono
-

contenere informazioni definite nell'articolo 4 della citata legge, e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2° e nei limiti stabiliti dall'art. 22 comma 3° e comma 9° e loro s.m.i.. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'Autorità Giudiziaria e di Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

2. Il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seg. del D.Lgs 196/03 e s.m.i..
3. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

## **ART. 12 INFORMATIVA**

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
  - a) l'affissione del presente regolamento all'albo pretorio dell'Ente per giorni 30 (trenta).
  - b) cartelli posizionati nelle postazioni di videosorveglianza, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili. In presenza di più telecamere andranno posizionati più cartelli, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità di ripresa. I cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.
2. L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.
3. L'informativa **può non essere resa** quando i dati personali sono trattati per il perseguimento di finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati, previa prudente valutazione relativa alla funzione di deterrenza dell'informativa relativa all'esistenza di un impianto di videosorveglianza .

### **ART. 13 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni di Pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente; verrà trasmesso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Qualora si introduca un sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli alle zone a traffico limitato e nelle vie individuate dalla Giunta comunale dove vige il divieto di fermata, si dovrà rispettare quanto dettato dal D.P.R. 22.06.1999, n. 250 (specifica autorizzazione amministrativa e limitazione della raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione).

### **ART. 14 MODIFICHE REGOLAMENTARI**

1. Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente Regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute.
2. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente Regolamento.